

La confisca del profitto da reato nei casi di riciclaggio ed autoriciclaggio

Francesco Colaianni
Avvocato del foro di Milano

Intendo collegarmi alle ultime parole della relazione dell'Avv. Ravagnan tornando sul tema del riciclaggio, dell'autoriciclaggio e della confisca prevista *ad hoc* per questi reati. Come tutti sappiamo, la confisca è una misura sanzionatoria, e nei casi di cronaca che abbiamo esaminato costituirebbe la vera sanzione. L'ha già accennato il Prof. Perini: prima e più che la pena detentiva, la sanzione molto spesso è la confisca, oltre ad essere lo strumento per reperire ulteriori risorse al fine di risarcire le persone eventualmente danneggiate.

Cerco di attenermi alla natura *spot* dell'intervento e mi limito pertanto a qualche breve spunto di riflessione.

La norma codicistica che viene in rilievo è l'art. 648-*quater* c.p., la quale prevede, per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro – sempre automaticamente nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta – la confisca del prodotto o del profitto del reato di riciclaggio o simili; quando non è possibile individuare il profitto opera la confisca cosiddetta di valore, ossia la confisca per equivalente fino alla concorrenza dell'importo che si intende individuato.

Come abbiamo intuito per quanto il passaggio sia stato semplicemente accennato nelle precedenti relazioni, a parte la misura di sicurezza *ex art.* 240 c.p., in tutte le confische di natura sanzionatoria o para-sanzionatoria, il centro del tema è la nozione di profitto. In campo tributario sul punto ci si è dilungati moltissimo e si è scritto moltissimo, ma anche nella materia che oggi trattiamo occorre esa-



Edizioni
Ca Foscari

Open access

© 2018 | Creative Commons Attribution 4.0 International Public License



Citation Colaianni, Francesco (2018). "La confisca del profitto da reato nei casi di riciclaggio ed autoriciclaggio". *Ricerche giuridiche*, 7(2), 173-176.

DOI 10.30687/Rg/2281-6100/2018/02/006

minare in cosa consista il profitto. Al riguardo richiamo una recentissima sentenza della Cassazione del luglio di quest'anno, la quale per la prima volta opera un *distinguo* tra il profitto di autoriciclaggio e il profitto di riciclaggio. In tema ho recentemente pubblicato un lavoro su tutte le forme di confisca più o meno connesse con i reati tributari, sollevando il seguente problema: attenzione, perché nel caso di autoriciclaggio c'è il rischio di procedere alla confisca una seconda volta dei beni già oggetto di confisca del reato presupposto, che può sì essere un reato tributario, ma nei casi di cui ci stiamo occupando anche il reato di cui all'art. 2634 c.c., l'appropriazione indebita aggravata, l'infedeltà patrimoniale, ed altri.

Effettivamente l'autoriciclaggio - e quindi il relativo profitto - comprenderebbe un qualche cosa di più, perché è l'incremento di valore rispetto alla somma illecita oggetto del reato presupposto. Il mio quesito, quindi, era: si confisca tutto più gli interessi? La Cassazione fortunatamente ha risposto di no, proprio perché l'autoriciclaggio costituisce una deroga al divieto di *bis in idem*, e quindi è la punizione più o meno della stessa condotta nei confronti dello stesso soggetto, il che ha una giustificazione soltanto quando il bene, il denaro, la ricchezza di provenienza illecita (perché conseguente alla commissione di altro reato presupposto) viene reimmessa nel circuito economico. Soltanto in questo caso si configura, e si punisce, il delitto di autoriciclaggio. Parallelamente la Cassazione dice: soltanto il conseguente profitto, quindi l'incremento di valore, la maggior utilità derivante dal reato presupposto, può costituire oggetto di confisca (e prima di sequestro) conseguente al reato di autoriciclaggio.

Un dubbio nasce tuttavia qualora il reato presupposto si prescrivano: in tal caso, che cosa si confisca? Sempre e solo quella plusvalenza, quel plusvalore o l'intero? Secondo il tenore di questa sentenza della Cassazione che sto richiamando, pronunciata il 7 giugno 2018 e depositata il 5 luglio 2018 dalla Seconda sezione, sembrerebbe che il profitto confiscabile rimarrebbe semplicemente il plusvalore, la plusvalenza e dunque la maggior utilità.

Diverso però è il discorso nel caso di riciclaggio, perché abbiamo visto che il concorrente, chi cioè aiuta l'autoriciclatore, non può rispondere di concorso in autoriciclaggio, ma risponde di riciclaggio in via autonoma, almeno secondo quella sentenza - ben fatta, mi permetto di dire - citata prima dall'amico Ravagnan. Se questo è vero, nel caso del riciclaggio le cose allora cambiano completamente: qui infatti il profitto coincide con il denaro derivante dal reato presupposto, quindi con la ricchezza illecitamente conseguita dal reato presupposto e non importa - dice la Cassazione - se poi il soggetto condannato per riciclaggio abbia goduto di questa somma solo in minima parte. Si tratta di un arresto assolutamente pacifico in giurisprudenza. Il valore del profitto del primo reato, dunque, si identifica col valore del secondo, cioè del riciclaggio.

Un'ultima cosa ed arrivo alla conclusione. A fianco della confisca *ex 648-quater* c.p. che, come tutti sappiamo, colpisce la persona fisica, il rappresentante legale o il dirigente o soggetto apicale o altri che abbia commesso il reato, nei casi di riciclaggio, autoriciclaggio e simili si pone la confisca a carico dell'ente, perché l'art. 25-*octies* d.lgs. n. 231/2001 prevede nel catalogo dei reati per cui l'ente viene considerato responsabile, penalmente o parapenalmente, anche i delitti di cui agli artt. 648-*bis*, *ter* e *ter.1* c.p., quindi riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento di denaro. Si tratta dell'art. 19 d.lgs. n. 231/2001, che tutti conosciamo, il quale trova il suo contraltare cautelare nell'art. 53 dello stesso decreto legislativo che prevede il sequestro finalizzato alla confisca. Anche in questo caso possiamo parlare non solo di confisca diretta ma anche di confisca per equivalente e anche in questo caso la confisca sostanzialmente segue la stessa nozione di profitto del reato presupposto. In caso di autoriciclaggio avremo come profitto confiscabile a carico dell'ente solo la plusvalenza, la maggiore utilità; in caso di riciclaggio il profitto confiscabile si identifica invece interamente col profitto del reato presupposto.

